

STATUTO DELLA F.I.M.M.G. CUNEO

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita la Sezione Provinciale del Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale (F.I.M.M.G.), organizzazione sindacale nazionale dei Medici di Medicina Generale di assistenza primaria, dei Medici comunque convenzionati e dipendenti operanti nel territorio, in ambito extraospedaliero, dei Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica o ammessi al triennio propeudeutico al medesimo e dei medici pensionati provenienti dalle categorie sopra indicate.

Il Sindacato è libero, autonomo, apartitico. Non ha fine di lucro e si propone di affermare e difendere gli interessi professionali dei propri iscritti. Ne tutela la figura nei confronti di chiunque e li difende nelle controversie, anche giuridiche, economiche, previdenziali e assicurative sia collettive sia individuali, purché queste, a giudizio dell'Esecutivo Provinciale generale, rivestano carattere di interesse generale ed inoltre ne promuove gli interessi culturali, la qualificazione, la formazione continua e specifica e l'aggiornamento professionale.

Il sindacato rappresenta i propri iscritti presso l'Ordine dei Medici, le altre organizzazioni medico-sindacali, il Sistema Sanitario Nazionale, le Autorità e gli Enti, pubblici e privati.

Art. 2 – SEDE

Sede legale del Sindacato è Cuneo.

Art. 3 – ISCRIZIONE

Aderendo al presente Statuto possono iscriversi alla F.I.M.M.G. tutti i medici della Provincia, di cui all'art.1, rappresentati da:

- a) Medici di Medicina Generale convenzionati,
- b) Medici della Continuità assistenziale,
- c) Medici di Emergenza Sanitaria,
- d) Medici in corso di formazione in Medicina generale e quelli in possesso dell'attestato specifico in Medicina generale ai sensi del D.L. 256/91, purché non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il SSN o con altri organismi pubblici e privati,
- e) Medici pensionati provenienti dalle categorie sopraindicate.

L'iscrizione è efficace dal momento in cui diviene operativa la delega alla A.S.L. di appartenenza per il versamento mensile della quota sociale a favore della Tesoreria Provinciale. Tale delega si intende a tempo indeterminato con facoltà di recesso in ogni momento.

I Medici di cui sopra non attivi dal punto di vista lavorativo verseranno una quota di iscrizione ridotta e forfetaria, deliberata ed eventualmente aggiornata dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – ORGANI COSTITUTIVI

Il Sindacato ha per organi costitutivi:

- 1- L'Assemblea Generale;
- 2- Il Consiglio Direttivo;
- 3- Esecutivo Provinciale Generale;
- 4- Il Presidente;
- 5- Il Segretario Responsabile;
- 6- Il Segretario Organizzativo;
- 7- Il Tesoriere;
- 8- I Revisori del Conti;
- 9- I Proviviri;

Art. 5 – L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è formata da tutti gli iscritti al Sindacato ed è presieduta dal Presidente provinciale o, in sua assenza, dal Segretario provinciale.

Deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente Provinciale su iniziativa del Segretario Provinciale oppure su richiesta, sottoscritta almeno da 1/3 degli iscritti o dai 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, al Presidente Provinciale. In ogni caso l'avviso di convocazione deve

essere inviato tempestivamente agli iscritti con qualsiasi mezzo individuato dal Consiglio Direttivo, idoneo a raggiungere la loro totalità, e deve essere corredato dal relativo ordine del giorno.

L'Assemblea Generale stabilisce le direttive generali di politica sindacale, approva il bilancio annuale, stabilisce le quote associative ed elegge il Presidente, 6 Membri del Consiglio Direttivo, 1 Fiduciario per ogni Distretto della provincia, 3 Revisori dei Conti Effettivi, 1 Revisore dei Conti Supplente, 3 Proviviri a maggioranza dei votanti.

Le eventuali modifiche al presente Statuto dovranno essere determinate dal voto di maggioranza dei 2/3 dei presenti all'Assemblea Generale, riunita su proposta di 2/3 dei Membri del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 degli iscritti.

Per la validità di questa Assemblea è richiesta la presenza fisica di un numero di iscritti pari almeno al doppio dei Membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione se presente la maggioranza assoluta degli iscritti; in seconda convocazione, mezz'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti, purché superiore al numero dei componenti il Consiglio Direttivo

Art. 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO – ESECUTIVO PROVINCIALE GENERALE

Il Consiglio Direttivo si compone di: Presidente, 6 Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale e di 1 Fiduciario per ogni Distretto della provincia.

Il Consiglio Direttivo ha funzioni di coordinamento e coadiuva il Segretario Responsabile nel rappresentare la Sezione Provinciale quale organo periferico del Sindacato Nazionale.

Designa i rappresentanti in seno a organi di ASL, Provinciali, Regionali e Nazionali, cura l'applicazione delle convenzioni e dei contratti, delibera sugli oneri necessari per il suo funzionamento. Delibera il rimborso delle spese sostenute per ragioni sociali e le indennità dei suoi Membri.

Il Consiglio Direttivo si raduna, almeno 6 volte l'anno, a richiesta del Segretario Responsabile o di 4 Consiglieri; prende le sue decisioni a maggioranza assoluta, presenti fisicamente almeno la metà più uno dei componenti, compreso il Segretario Responsabile; a parità di voti prevale il parere del Segretario Responsabile. Durante la prima riunione, convocata immediatamente dopo le elezioni provinciali, elegge il Segretario Responsabile, il Vice-Segretario, il Segretario Organizzativo, il Segretario Amministrativo (Tesoriere) che costituiscono l'Esecutivo Provinciale Generale.

Possono essere cooptati dal Segretario con l'approvazione del Consiglio Direttivo i rappresentanti dei Medici in formazione o altri rappresentanti o esperti di problematiche di specifico interesse del sindacato.

Il Consiglio Direttivo, messo in minoranza da una esplicita mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea Generale, deve dimettersi ed organizzare nuove elezioni, restando in carica per l'ordinaria amministrazione, per un periodo non superiore a tre mesi.

Il Consiglio Direttivo Provinciale cura l'informazione della categoria anche attraverso l'attività di editrice degli organi di stampa periodici ufficiali della Sezione Provinciale, di cui il Consiglio Provinciale nomina il Direttore Responsabile.

Per la promozione di tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nei principi costitutivi di cui al presente Statuto, la Sezione potrà avvalersi dell'opera anche retribuita di società e professionisti esterni e potrà altresì ricercare pubblicità per la copertura delle spese, anche delegando tale ricerca a terzi.

Art. 7 – IL PRESIDENTE

Il Presidente della Sezione è il garante dello Statuto e fa parte del Consiglio Direttivo a pieno titolo. Ha il compito di insediare il Consiglio Direttivo, cui provvederà in caso di assenza od impedimento il Consigliere più anziano di età.

Viene eletto tra gli iscritti con almeno 10 anni di partecipazione attiva al sindacato, che abbiano ricoperto per almeno due mandati la carica di Consigliere Provinciale o Regionale.

Art. 8 – IL SEGRETARIO RESPONSABILE

Il Segretario Responsabile riassume nella sua persona la rappresentanza degli iscritti del Consiglio Direttivo.

Ha la responsabilità legale del Sindacato di cui risponde, anche nella gestione economica in solido col vice-segretario ed il Tesoriere. Ha la proprietà del Bollettino Provinciale del cui Comitato di Redazione fa parte di diritto. Ha l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni del Consiglio. Provvede agli affari di ordinaria amministrazione con l'aiuto dell'Esecutivo Provinciale Generale; viene sostituito in ogni funzione dal Vice-Segretario in caso di assenza o di impedimento.

Il Segretario Responsabile ed il suo Vice, vengono eletti dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto con la maggioranza di almeno 10 Consiglieri nei primi 3 scrutini e con la maggioranza semplice nei successivi.

Art. 9 – IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO

Il Segretario Organizzativo cura la tenuta dell'archivio, provvede alla verbalizzazione di ogni atto del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, presiede il seggio elettorale nel corso di ogni votazione, sorveglia le operazioni di scrutinio e ne proclama i risultati.

E' eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto.

Art. 10 – IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO (TESORIERE)

Il Segretario Amministrativo è responsabile della cassa provinciale, raccoglie i contributi degli iscritti, provvede ai versamenti alla sede nazionale, alle spese provinciali ed alle spese documentate delle sottosezioni di ASL, preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo. Condivide col Segretario Responsabile il potere di firma sui conti operativi della Cassa Provinciale della Tesoreria.

Predisporre il rendiconto consuntivo annuale ed il bilancio previsionale per l'esercizio successivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea Generale, non oltre il mese di maggio di ogni anno.

E' eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto.

Art. 11 – I REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti in numero di 3 effettivi ed un supplente vengono eletti dall'Assemblea Generale contemporaneamente al Consiglio Direttivo. E' loro compito l'esame dei documenti contabili e la legittimità delle spese sostenute. Debbono predisporre una relazione sul bilancio consuntivo annuale, da presentare all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Art. 12 – I PROBIVIRI

I Probiviri vengono eletti in numero di 3 dall'Assemblea Generale.

Hanno funzione arbitrale e disciplinare nelle vertenze tra gli iscritti in riguardo alle norme statutarie. Il Collegio dei Probiviri è presieduto dal Presidente.

Avverso i provvedimenti dei Probiviri è ammesso ricorso al Collegio Nazionale di Probiviri.

Art. 13 – SOTTOSEZIONI

Le sottosezioni corrispondono territorialmente ad aree geograficamente e funzionalmente omogenee, corrispondenti alle 2 ASL della provincia ed ai rispettivi Distretti.

Loro funzione è l'elezione di 1 Fiduciario per ogni distretto della provincia che faranno parte a pieno titolo del Consiglio Direttivo. I Medici Fiduciari avranno cura di individuare e discutere i problemi locali della categoria, convocando almeno 1 volta l'anno l'Assemblea di sottosezione distrettuale, di cui trasmetteranno i verbali alla Segreteria Provinciale.

Art. 14 – REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

Tutti gli iscritti al Sindacato godono di uguali diritti di elettorato attivo.

Sono eleggibili alla carica di Consigliere, Fiduciario di Distretto i medici iscritti da almeno 2 anni al Sindacato.

Sono eleggibili alla carica di Revisori dei Conti gli iscritti al Sindacato da almeno 5 anni.

Sono eleggibili alla carica di Probiviri gli iscritti al Sindacato da almeno 5 anni, con anzianità di laurea non inferiore a 10 anni.

Possono aspirare alla carica di Segretario Responsabile, Vice-Segretario, Segretario Organizzativo, Segretario Amministrativo, i Medici aventi almeno 5 anni di iscrizione al Sindacato. Il segretario e il vice devono avere ricoperto per almeno un mandato la carica di consigliere provinciale o regionale.

Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente, secondo le modalità più opportune, con preavviso di almeno 30 giorni a tutti gli iscritti.

In ogni caso le operazioni di voto non potranno protrarsi oltre il secondo giorno.


Art. 15 – ELEZIONI

L'elezione del Consiglio Direttivo ha luogo con voto segreto, espresso su tre schede in un'unica fase.

La prima serve per eleggere il Presidente. Questi potrà anche essere eletto per acclamazione.

La seconda serve per eleggere i Membri Consiglieri Provinciali - 3 Revisori dei Conti Effettivi - 1 Revisore dei Conti Supplente e 3 Probiviri.

La terza serve ad ogni sottosezione, per l'elezione dei Fiduciari di Distretto.

**IV****il medico di famiglia**

Per ogni scheda l'iscritto può esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero di consiglieri eleggibili.

L'iscritto che risulti eletto in due votazioni deve optare per una al momento della proclamazione dei risultati.

Ha la precedenza nell'opzione l'eletto più anziano di età.

Per tutte le votazioni, in caso di parità, prevale il più anziano di età.

E' ammessa una sola delega scritta, a persona, per le votazioni.

Art. 16 – VACANZA

In caso di vacanza consigliere è ammessa la supplenza fino ad un massimo di tre membri per i Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale, secondo il computo dei voti ottenuti. Per i Fiduciari di Distretto si procederà a nuove votazioni nell'ambito distrettuale vacante.

Art. 17 – DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche previste dal presente Statuto durano quattro anni.

Art. 18 – SCIoglimento

Nel caso si dovesse procedere alla scioglimento del Sindacato, il residuo di Cassa esistente, dopo regolazione di ogni dipendenza, verrà distribuito a tutti gli iscritti, secondo criteri individuati dall'Assemblea Generale.

Per la validità di questa Assemblea valgono le stesse norme di cui all'art.16.

Art. 19 – NORME DI SALVAGUARDIA

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme dello Statuto Nazionale F.I.M.M.G. al Codice di Deontologia Medica e ad ogni altra Legge vigente dello Statuto Italiano.

Modifiche apportate in datadopo approvazione dell'Assemblea Generale del

